

## AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI

### RETTIFICA N. 1

ALLA LETTERA DI INVITO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR, DA CONSEGNARE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NANOSCIENZE, SEDE DI PISA - CIG: 5650789A97

Si rende noto che è risultato necessario emendare alcuni documenti allegati alla Lettera di invito, nella fattispecie l'Allegato "C" (Capitolato speciale) nonché l'Allegato "D" (Schema di contratto), come nel seguito descritto.

In conseguenza di quanto sopra, è stato traslato il termine per la ricezione delle offerte.

Il plico di invio contenente l'offerta deve pertanto pervenire **entro il nuovo termine perentorio delle ore 12:30 di giovedì 17 aprile 2014,**

e il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno **venerdì 18 aprile 2014 ore 10:00**, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Corso Ferdinando M. Perrone 24 – 16152 Genova.

#### **Allegato "C" (Capitolato speciale)**

- L'articolo 4 (Termini di consegna) deve leggersi come segue:

La consegna dei dewar dovrà avvenire presso il luogo di cui al successivo articolo 5 del presente Capitolato, di norma il martedì successivo all'inoltro dell'ordinativo da parte della Stazione appaltante, effettuato per ogni consegna, non oltre il giovedì della settimana precedente, determinando quindi un tempo non inferiore a cinque (5) giorni solari per l'elaborazione dell'ordine da parte dell'aggiudicatario. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti

dall'aggiudicatario, indifferentemente, mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e/o fax. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, altresì confermando la data di consegna.

L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 9:00 AM e le ore 15:00 PM; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. L'aggiudicatario dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto per ogni consegna.

In considerazione del fatto che il rispetto dei termini di consegna di ogni singolo ordinativo sopra stabiliti, risulta essenziale per il corretto funzionamento delle strumentazioni scientifiche della Stazione appaltante, nel caso in cui la fornitura di ogni singolo ordinativo venga consegnata in ritardo rispetto ai termini già richiamati, la Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di ordinare il quantitativo richiesto ad altro operatore economico in danno all'aggiudicatario;
- di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, fatta salva l'applicazione delle penali, nel caso in cui si verificano, durante il periodo contrattuale, n. 2 (due) ritardi nella consegna sopra richiamata.

- L'art. 9 (Riscontro della regolarità della fornitura) deve leggersi come segue:

Entro trenta giorni solari dalla consegna dei dewar a seguito di ciascun ordinativo, il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### 9.1. Verifiche sulle specifiche

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente contratto,

l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione. Nell'eventualità che, durante il periodo contrattuale, le analisi su campioni provenienti da 2 (due) diverse consegne, anche non consecutive, risultino inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente contratto la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari.

- L'art. 12 (Penalità) deve leggersi come segue:

Nel caso si verificasse quanto indicato all'art. 9.1 del presente contratto, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari a € 0,08 (zero virgola zero otto) per ogni litro dell'ordinativo oggetto del controllo.

Costituisce altresì inadempimento contrattuale, per il quale la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, anche la mancata consegna nei termini stabiliti dovuta a sciopero aziendale.

- L'art. 16 (Risoluzione del contratto) deve leggersi come segue:

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito in aggiunta a quanto già evidenziato agli artt. 4, 9 e 12 del presente capitolato, di risolvere "ipso facto" e "de iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;

- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

#### **Allegato "D" (Schema di contratto)**

- L'articolo 7 (Termini di consegna) deve leggersi come segue:

La consegna dei dewar dovrà avvenire presso il luogo di cui all'articolo 6 del presente contratto, di norma il martedì successivo all'inoltro dell'ordinativo da parte della Stazione appaltante, effettuato per ogni consegna, non oltre il giovedì della settimana precedente, determinando quindi un tempo non inferiore a cinque (5) giorni solari per l'elaborazione dell'ordine da parte dell'aggiudicatario. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'aggiudicatario,

indifferentemente, mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e/o fax. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, altresì confermando la data di consegna.

L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 9:00 AM e le ore 15:00 PM; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. L'aggiudicatario dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto per ogni consegna.

In considerazione del fatto che il rispetto dei termini di consegna di ogni singolo ordinativo sopra stabiliti, risulta essenziale per il corretto funzionamento delle strumentazioni scientifiche della Stazione appaltante, nel caso in cui la fornitura di ogni singolo ordinativo venga consegnata in ritardo rispetto ai termini già richiamati, la Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di ordinare il quantitativo richiesto ad altro operatore economico in danno all'aggiudicatario;
- di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, fatta salva l'applicazione delle penali, nel caso in cui si verificano, durante il periodo contrattuale, n. 2 (due) ritardi nella consegna sopra richiamata.

- L'art. 9 (Riscontro della regolarità della fornitura) deve leggersi come segue:

Entro trenta giorni solari dalla consegna dei dewar a seguito di ciascun ordinativo, il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### 9.1. Verifiche sulle specifiche

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente contratto,

l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione. Nell'eventualità che, durante il periodo contrattuale, le analisi su campioni provenienti da 2 (due) diverse consegne, anche non consecutive, risultino inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente contratto la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari.

- L'art. 10 (Penalità) deve leggersi come segue:

Nel caso si verificasse quanto indicato all'art. 9.1 del presente contratto, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari a € 0,08 (zero virgola zero otto) per ogni litro dell'ordinativo oggetto del controllo.

Costituisce altresì inadempimento contrattuale, per il quale la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto "ipso facto" e "de iure" ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'aggiudicatario, senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, anche la mancata consegna nei termini stabiliti dovuta a sciopero aziendale.

- L'art. 11 (Risoluzione del contratto) deve leggersi come segue:

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito in aggiunta a quanto già evidenziato agli artt. 7, 9 e 10 del presente contratto, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;

- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

Tutte gli altri termini e condizioni rimangono inalterate.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Danilo Imperatore Antonucci)

